



**ADM**

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE ACCISE**

**Ufficio Disciplina Energie e Alcoli**

Prot. *come da segnatura*

Roma, *come da segnatura*

A: DIREZIONI TERRITORIALI

**OGGETTO:** Rinnovo dell'autorizzazione concessa all'Italia con Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del Consiglio del 17 maggio 2019, per l'applicazione di aliquote ridotte di accisa al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle zone montane ed in altri territori svantaggiati ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. **Direttiva.**

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 il Consiglio aveva autorizzato l'applicazione nel nostro Paese dell'agevolazione sul gasolio e sui GPL usati come combustibili per riscaldamento in determinate zone geografiche a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2024, ponendosi in continuità con la precedente Decisione 2014/695/UE di pari natura.

Al riguardo, in attesa della conclusione dell'iter istruttorio in corso presso le istituzioni europee per il rinnovo dell'autorizzazione, diverse associazioni di categoria, al fine di evitare difformità di applicazione sul territorio nazionale, hanno richiesto indicazioni in ordine all'operatività della misura di che trattasi.

Come noto, il beneficio fiscale in esame rinviene la sua fonte giuridica primaria nell'art.8, comma 10, lett.c), della legge n.448/98 e ss.mm. e viene attuato in forza di disposizioni regolamentari, recate dal D.P.R. n. 361/99, e di norme contenute in distinte Determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

Tale quadro giuridico, finora ha trovato consolidamento in distinte e successive Decisioni del Consiglio, che, previa valutazione di compatibilità comunitaria operata dalla Commissione, hanno consolidato gli effetti generati dalle fonti giuridiche sopra richiamate e hanno ulteriormente riconosciuto l'applicazione dell'impiego agevolato.

Alla luce del richiamato contesto, in assenza di condizioni ostative al mantenimento della riduzione di costo e, tenuto conto del carattere pluriennale dell'agevolazione, si ritiene che, occorra dare piena attuazione al dettato normativo nazionale, garantendo l'operatività della misura agevolativa in parola nelle more dell'adozione della nuova Decisione.

00153 – Roma, Piazza Mastai n. 12

Tel: 0658572007

Pec: [dir.accise@pec.adm.gov.it](mailto:dir.accise@pec.adm.gov.it) / e-mail: [dir.accise.disciplinaenergie@adm.gov.it](mailto:dir.accise.disciplinaenergie@adm.gov.it)



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE ACCISE**

**Ufficio Disciplina Energie e Alcoli**

D'altro conto è opportuno evidenziare che nell'ipotesi in cui la Decisione di proroga dell'autorizzazione in oggetto menzionata non intervenga entro la fine dell'anno corrente, oppure la Decisione medesima non faccia retroagire al 1° gennaio u.s. gli effetti della proroga accordata, venendo meno un presupposto essenziale per l'applicazione del beneficio di che trattasi, questa Agenzia dovrà porre in essere le attività necessarie al recupero dei maggiori importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il periodo transitorio, tenendo conto della differenza tra la riduzione di costo applicata e l'aliquota ordinaria da applicarsi al gasolio e ai GPL utilizzati per riscaldamento.

Da tutto quanto sopra argomentato, si invitano codeste Direzioni in indirizzo a voler favorire la più ampia diffusione della presente direttiva presso le proprie articolazioni territoriali, nonché a vigilare sulla corretta attuazione al delineato criterio interpretativo.

IL DIRETTORE CENTRALE

Luigi Liberatore

*Firmato digitalmente*